SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

(55^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2163) (D'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina) (Discussione e rinvio):

PRESIDENT	ſΈ	P	ag.	6	89,	69	92,	69	93,	694	٠,	695,	, 696,	697
ALESSI .										693	,	694	, 696,	697
CAROLI .														697
GRAMEGN	A													696
KUNTZE												691	, 693,	695
Magliano												691	, 695,	697
Misasi,														
grazia e	la	gi	ust	izi	a					691	٠,	694	, 695,	697
Monni													. 694,	697
NICOLETTI	[. 696,	697
PACE .												694	, 695,	697
Poët .	•													695
Venturi,	re	lat	ore	3				68	39,	691	٠,	693	, 695,	697

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Alessi, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Poët, Sand, Tessitori e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

V E N T U R I , f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina: « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2163)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina: « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VENTURI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto sulla stessa materia del disegno di legge oggi al nostro esame fu già presentato dal Governo nel

55a Seduta (11 ottobre 1967)

1961 un altro provvedimento (stampato Senato n. 1686 - III legislatura) che prevedeva appunto sostanziali modifiche all'attuale ordinamento dello stato civile: tale provvedimento però non fu esaminato dal Parlamento nella precedente legislatura. Le due modifiche principali proposte in detto disegno di legge, composto di 202 articoli, consistevano nella soppressione del secondo originale dei registri dello stato civile e relativa sostituzione dell'originale stesso con traduzione in microfilmatura, nonchè nella eliminazione dell'istituto della trascrizione degli atti dello stato civile nei Comuni di residenza delle persone interessate all'evento di stato civile.

Poichè però le innovazioni previste, specialmente la prima, sembrano di difficile atsia dal punto di vista pratico, tuazione, sia dal punto di vista giuridico (difficoltà di fornire tutti i Comuni ed i Tribunali d'Italia di apparecchiature di riproduzione in microfilmature e di lettura; impossibilità di riportare le eventuali annotazioni marginali apposte sull'originale depositato presso i Comuni sull'altro originale microfilmato depositato presso gli archivi dei Tribunale) e considerato che la ratio del disegno di legge stesso era senza dubbio apprezzabile, in quanto aveva lo scopo di eliminare l'enorme ingombro degli archivi giudiziari, di snellire le procedure e di recuperare il personale destinato all'aggiornamento degli atti, opportunamente i senatori Alessi e Giardina hanno predisposto il presente disegno di legge che, recependo la parte senz'altro valida di quel provvedimento, eliminando cioè il superato istituto della trascrizione degli atti di stato civile nei Comuni di residenza, consentirà ai Comuni ed ai Tribunali un recupero di personale da destinare ad altri compiti di istituto. Così, ad esempio, la soppressione di alcune serie della parte seconda dei registri dello stato civile, dove vengono trascritti gli atti dello stato civile formati nei Comuni nei quali l'evento si è verificato, rilevatesi superflue — come si evince dalla chiara relazione che accompagna il disegno di legge oggi al nostro esame - dopo l'entrata in vigore della legge sui servizi anagrafici n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del relativo regolamento di esecuzione n. 136 del 31 gennaio 1958, consentirebbe non solo un sicuro recupero di personale, ma anche una migliore utilizzazione dei propri ambienti ai Comuni ed ai Tribunali.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame e per rendersi conto in concreto delle modifiche proposte, faccio presente che gli articoli 78, 131 e 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 prescrivono che gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, ricevuti in un Comune diverso ove i genitori dei neonati, i nubendi, i deceduti hanno la residenza, debbono essere trascritti integralmente nei Comuni ove essi hanno la residenza; il che potrebbe far pensare che l'interessato possa chiedere la certificazione di un atto che lo riguarda anche al Comune di residenza. Come è noto, invece, per una interpretazione comunemente data, da un atto trascritto non possono scaturire certificazioni e la trascrizione non segue il cittadino nei suoi eventuali successivi trasferimenti di residenza.

Ci sono peraltro delle considerazioni di carattere pratico che confortano tale interpretazione. In effetti molte volte si è constatato che, per errata interpretazione della grafia o per qualche errore nella dattiloscrittura o per omesse annotazioni, l'atto trascritto può risultare alterato o incompleto e pertanto, quando sono necessarie, gli ufficiali di stato civile logicamente richiedono le copie integrali degli atti rilasciate dai Comuni ove l'evento si è verificato e non le copie degli atti trascritti rilasciate dai Comuni di residenza.

Un altro inconveniente che consiglia appunto di eliminare l'istituto della trascrizione è la costituzione di due numeri di atti dello stato civile riferentisi allo stesso evento ed alla stessa persona: un numero infatti viene assegnato all'atto al momento della formazione nel Comune dove l'evento si è verificato ed un altro nel Comune di residenza al momento della trascrizione. Questo non avrebbe eccessiva importanza se il numero indicato negli atti anagrafici fosse fine a se stesso: siccome però l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 432 del 2 maggio 1957 sancisce

55^a Seduta (11 ottobre 1967)

l'obbligo che nelle carte di identità, al posto della paternità e della maternità, deve essere indicato il numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro e poichè la carta d'identità è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, nel predetto documento viene indicato il numero dell'atto di nascita trascritto e non di quello originario. È facile immaginare quindi la confusione che ne può derivare.

Anche questa pertanto — ripeto — è un'ulteriore ragione che consiglia di sopprimere l'istituto della trascrizione, evidentemente ormai superato. Con il presente disegno di legge si intende, altresì, eliminare la procedura macchinosa e superflua prevista dall'articolo 149 del regio decreto n. 1238 più volte citato anche per quanto si riferisce all'annotazione della morte, per la quale si propone di provvedere con la stessa procedura dell'annotazione di matrimonio prevista dall'articolo 132 dello stesso regio decreto n. 1238.

Un'ultima innovazione introdotta dal disegno di legge in esame si riferisce alla chiara indicazione nell'atto di nascita del primo nome imposto al bambino. Giustamente infatti si sostiene dai presentatori del provvedimento che molto spesso i più nomi che si impongono ai bambini provocano equivoci e difficoltà per l'accertamento dell'identità delle persone, non essendo chiari i segni di interpunzione tra un nome e l'altro: equivoci e difficoltà che si presentano con maggiore gravità nel caso di nomi doppi o composti. Con l'articolo 3 del disegno di legge in esame si prevede appunto una modifica all'articolo 71 dell'attuale ordinamento, in base alla quale, tranne il primo nome, tutti gli altri eventuali nomi enunciati nell'atto di nascita devono essere indicati tra parentesi.

In considerazione delle finalità che si propone il presente disegno di legge, mi dichiaro senz'altro favorevole alla sua approvazione.

M A G L I A N O . Desidererei fare una semplice osservazione a sostegno del parere favorevole espresso dall'onorevole relatore. Come è noto, sono state di recente modificate le norme relative alla residenza, che ora può facilmente mutare: appare pertanto evidente che la trascrizione degli atti nel luogo di residenza, che può avvenire magari nel momento in cui l'interessato l'ha già cambiata, costituirebbe un lavoro enorme e del tutto superfluo.

Ritengo anche io quindi che il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina sia opportuno e giustificato e che meriti perciò la nostra approvazione.

K U N T Z E . Nell'attuale regolamentazione dello stato civile, oltre alle serie A e B, è prevista una serie C relativa a determinati eventi: non ricordo se per tutti i registri, ma certamente per gli atti di morte. Ora, poichè neppure nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame ho trovato dei chiarimenti in proposito, vorrei sapere dal relatore le ragioni della soppressione di quest'ultima serie prevista dal presente disegno di legge ed in quale serie dovrebbero pertanto essere oggi inseriti gli atti relativi.

V E N T U R I , relatore. Ritengo che la serie C venga soppressa in quanto in essa sono previste le trascrizioni.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole in linea di massima al disegno di legge in esame ritenendo fondate le considerazioni dalle quali muovono i proponenti, che sono state illustrate testè dall'onorevole relatore, anche in considerazione del fatto che la modifica del sistema vigente, nel senso previsto dai senatori Alessi e Giardina, non arrecherebbe pregiudizio alle ragioni dei privati dal momento che costoro per ottenere copia, estratti o certificati di aiti dello stato civile, secondo la retta interpretazione delle norme in vigore, possono rivolgersi solo all'ufficio nei cui registri è iscritto l'atto originale.

L'introduzione dell'innovazione è suggerita dai rilevanti vantaggi che ne trarrebbero gli uffici dello stato civile. Questi vantaggi connessi all'accoglimento della proposta si rifletterebbero sugli archivi dei Tribunali, in quanto verrebbe ridotto l'afflusso di registri e dei relativi allegati, con eco2^a Commissione (Giustizia e autorizzazione a procedere)

55^a SEDUTA (11 ottobre 1967)

nomia di spazio. Vantaggi ricorrebbero anche per le cancellerie che sarebbero gravate di un numero minore di adempimenti in ordine alle annotazioni.

Devo peraltro muovere alcuni rilievi a singole disposizioni del provvedimento. In particolare, il testo degli articoli 4 e 6, a nostro avviso, dovrebbe essere integrato per chiarire che le comunicazioni in questione debbono essere fatte in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica, previsti in tale norma ed attualmente in uso; nonchè, per quanto concerne l'articolo 6, anche per enunciare che la comunicazione del matrimonio deve essere fatta entro il giorno successivo all'eseguita celebrazione e trascrizione. La modifica dell'articolo 6 si rende necessaria per assicurare l'immediata acquisizione, nel luogo di residenza, della notizia che una data persona ha contratto matrimonio e ciò in conformità del principio enunciato dall'articolo 132 del regio decreto n. 1238.

Un altro rilievo da fare è il seguente: il provvedimento di cui trattasi dovrebbe enunciare in un apposito articolo che nel caso di atti iscritti nei registri di un Comune dello Stato e trascritti in quelli di altro Comune, l'obbligo di apporre le annotazioni sugli atti trascritti, in esecuzione della norma contenuta nell'articolo 176 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si riferisce agli atti già trascritti, prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Per quanto riguarda poi l'articolo 10, si ileva che il sistema proposto appare poco agevole e tale da rendere possibili delle inadempienze e comunque dei ritardi nelle adempienze. Pertanto, sempre che il sistema proposto con il punto *sub* 1) venga accolto, si ritiene preferibile, per evitare gli accennati inconvenienti, che nella limitata ipotesi di cui all'articolo 10 la comunicazione al giudice tutelare sia fatta direttamente dall'ufficiale di anagrafe, essendo questi in grado di provvedervi sulla base della documentazione in suo possesso. Tecnicamente tale innovazione dovrebbe figurare non in una norma che sostituisca l'attuale articolo 151

del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come è detto nell'articolo 10 del disegno di legge, bensì come nuovo comma aggiunto al detto articolo.

Esistono inoltre alcune perplessità in ordine alla modifica prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame per quanto riguarda il prenome o nome che dir si voglia. Questo perchè la legge attuale riconosce giuridicamente a tutti gli effetti solo il primo nome e quindi una iniziativa del genere comporterebbe di dover disciplinare una consuetudine che — come si è visto — è difforme dalle norme di legge che regolano la materia; il che non appare ammissibile. Comunque, poichè mi rendo conto che questa è una osservazione elegante, ma non determinante, per quanto si riferisce a tale modifica potrei anche rimettermi alla Commissione.

Mi riservo comunque di intervenire ultetiormente in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 64 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La prima parte dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella parte seconda si iscrivono: ».

55^a Seduta (11 ottobre 1967)

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella stessa parte seconda si trascrivono: ».

A mio avviso, sarebbe forse più opportuno fare un articolo del primo comma, che è abrogativo, ed un ulteriore articolo degli altri due commi o addirittura adottare una nuova formulazione che preveda la sostituzione dell'intero articolo 66 del regio decreto n. 1238 con un nuovo testo nel quale siano inserite le modifiche in questione.

 $K\ U\ N\ T\ Z\ E$. Io sarei più favorevole alla seconda proposta.

V E N T U R I , *relatore*. Faccio notare però che l'articolo 66 è molto lungo: non so pertanto quanto convenga la sostituzione dell'intero testo.

A L E S S I . In genere, dal punto di vista pratico, gli articoli che non sono riprodotti integralmente danno luogo a vari inconvenienti: ritengo, quindi, per una certa chiarezza legislativa, che sia preferibile senz'altro riprodurre l'intero articolo con le modifiche necessarie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti una nuova formulazione dell'articolo 2 che io stesso suggerisco, del seguente tenore:

« L'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Nella parte seconda si iscrivono:

- 1) gli atti delle nascite avvenute in viaggio per aria e che si denunziano nella Repubblica;
- 2) i processi verbali di cui all'articolo 75 relativi alla consegna di bambini trovati:
- 3) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma della prima parte dell'articolo 84.

Nella stessa parte seconda si trascrivono:

- 1) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
- 2) gli atti di nascita ricevuti durante viaggi per mare o per ferrovia;
- 3) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'articolo 77:
- 4) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
- 5) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati al n. 3 del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di matrimonio;
- 6) le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento di filiazione naturale dopo che sono passate in giudicato;
- 7) le dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità di cui all'articolo 85 dopo che sono passate in giudicato;
- 8) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi:
- 9) i provvedimenti di dichiarazione, di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
- 10) le sentenze di rettificazione e quelle di cui negli articoli 68 e 69.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3 e 5 devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 5, quando si tratta di riconoscimento di figli adulterini preveduti nell'articolo 252, comma terzo, del primo libro del Codice civile, si trascrive il solo decreto del Capo dello Stato che ammette il riconoscimento" ».

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora delle nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi ».

55^a Seduta (11 ottobre 1967)

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente ad aggiungere alle parole « il nome » le altre « anche duplice ».

PACE. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni che hanno ispirato i proponenti del disegno di legge a limitare gli effetti giuridici esclusivamente al primo nome di quelli enunciati nell'atto di nascita, ma mi rendo altrettanto conto delle ragioni che spingono i genitori ad imporre ai bambini nomi duplici o composti poichè riassumono in essi tutto un patrimonio di affetto, di riconoscenza, di stima. Ritengo quindi che eliminare addirittura la possibilità di dare ad un bambino un nome duplice sia un po' eccessivo, soprattutto in considerazione del fatto che esistono dei casi - lo so per esperienza personale — in cui, ad esempio, la duplicità del nome è imposta dalle omonimie che ricorrono nel paese sì da determinare talvolta equivoci dolorosi.

Sono del parere pertanto che non guasterebbe poter affermare che si può dare al bambino un nome duplice o composto non so quale sia il termine lessicalmente più esatto — mentre gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi.

A L E S S I . A me pare che si potrebbe fare una distinzione. Vi sono infatti alcuni nomi composti (ad esempio Gianfranco, Pierluigi, Marianna) che hanno assunto nella pratica comune una accezione di nome unitario: in questo caso non mi pare dubbio che si possa registrare anche il nome composto. Diverso invece è, secondo il mio parere, il caso di nomi assolutamente autonomi, che hanno determinato inconvenienti enormi nella pratica sia per quanto si riferisce al rilascio dei certificati, sia per quanto si riferisce all'iscrizione nelle scuole, sia per quanto si riferisce alla leva militare, soprattutto perchè è uso nella famiglia chiamare il soggetto con il secondo nome o con il terzo nome in quanto il primo nome è soprattutto un nome riverenziale che si scarta perchè non più in uso. Da qui sorge evidentemente una notevole confusione soprattutto nel soggetto che non si riconosce nel primo nome che gli è estraneo e qualche volta addirittura repellente, ma nel secondo o nel terzo nome che è invece quello più affettuoso, più caro, più moderno.

Il nostro proposito era appunto quello di evitare il sorgere di questi gravi inconvenienti e di porre fine a questo incerto stato di cose eliminando la possibilità della imposizione di più nomi e l'imposizione per devozione — come avveniva una volta — addirittura di nomi femminili a soggetti maschili.

PRESIDENTE. Il problema indubbiamente riveste aspetti diversi. Esiste infatti la questione or ora accennata dal senatore Alessi, che può effettivamente dar luogo ad equivoci a volte anche macroscopici e sulla cui fondatezza ritengo che siamo senz'altro tutti d'accordo. Vi è inoltre il caso dei nomi duplici consuetudinariamente usati come nomi unitari. Vi è infine il caso di due nomi che non sono normalmente usati in modo duplice, ma che l'interessato adotta o fa adottare per distinguersi da molti omonimi. Ora è questo terzo caso che presenta, a mio avviso, le maggiori difficoltà di soluzione.

MONNI. Io proporrei di aggiungere dopo le parole « il nome » le altre « (o il doppio nome consuetudinario) », messe tra parentesi.

PRESIDENTE. In tal modo però non si risolve ugualmente il terzo caso: il nome Marco Aurelio, al esempio, è un doppio nome consuetudinario, ma non lo è il nome Augusto Nicola.

P A C E . Tanto più mi sembra opportuna la possibilità di imporre un nome duplice, quando si considera che ci hanno resi tutti possibili bastardi, dal momento che siamo tutti livellati alla paternità dell'ignoto, essendosi soppressa la menzione del nome del padre.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero far presente che il prenome — tecnicamente infat-

2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

55^a SEDUTA (11 ottobre 1967)

ti così si definisce il nome - comprende anche l'ipotesi dell'abbinamento e della composizione: Pierluigi, ad esempio, non è nè Piero nè Luigi, ma un solo prenome composto o abbinato che dir si voglia, tanto è vero che nella prassi gli ufficiali di stato civile lo scrivono tutto di seguito, mentre nel caso di nomi autonomi interpongono delle virgole. Vi è peraltro quel problema di eleganza giuridica al quale facevo in precedenza riferimento: se noi siamo certi cioè di questo, vale la pena di disciplinare una consuetudine che è difforme in realtà dalla legge? In base al Codice civile infatti è solo il prenome che conta e quindi potrebbe secondo me non essere necessario mettere gli altri eventuali nomi indicati tra parentesi: tuttavia, poichè indubbiamente possono sorgere degli inconvenienti, si può aderire a questa innovazione, senza alcuna necessità però di aggiungere altre specificazioni poichè -- ripeto -- nell'espressione « nome » è compresa sia l'ipotesi di abbinamento, sia l'ipotesi di composizione.

D'altra parte è necessario considerare che la preoccupazione manifestata dal senatore Pace è una preoccupazione più di carattere sociale, per così dire, che di carattere giuridico. Ed in questo caso è evidente che l'interessato può continuare a farsi chiamare con due nomi: ecco appunto la consuetudine.

P A C E . Questo si rileva dall'atto di nascita? A me sembrerebbe di no.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Certo: si rileva dall'atto di nascita.

PRESIDENTE. A me pare che il testo attuale dell'articolo debba intendersi nel senso che i nomi non compresi fra parentesi sono quelli da usare normalmente.

PACE. Ma l'ufficiale di stato civile segna soltanto il primo nome e può quindi interdire l'uso degli altri nomi.

V E N T U R I , relatore. Se un genitore vuole imporre ad un bambino due nomi lo dice all'ufficiale di stato civile e non li fa indicare tra parentesi.

MAGLIANO. Io ritengo che si potrebbe dire « il nome anche duplice su indicazione della parte». In altre parole colui che va a fare la dichiarazione stabilirà il nome, che potrà essere anche duplice, che deve essere considerato il primo: tutti gli altri eventuali nomi andranno tra parentesi. Io sarei quindi favorevole all'emendamento del senatore Pace. In effetti, anche se è vero che può sorgere confusione per il fatto che non esiste interpunzione tra un nome e l'altro qualche volta anche per una omissione involontaria dell'estensore dell'atto, io penso che la lettera del provvedimento non dovrebbe impedire il doppio nome anche perchè in tal modo andrebbe contro ad una consuetudine invalsa.

Indubbiamente l'aggiunta proposta dal senatore Pace sarebbe introdotta ad abundantiam, perchè in fondo — come sostiene l'onorevole Presidente — il testo attuale dell'articolo 3 non contrasta con quello che è il suo pensiero, tuttavia potrebbe essere opportuna al fine di evitare che alcuno addirittura si convinca che il doppio nome è proibito: il che evidentemente sarebbe un eccesso.

P O È T . Proporrei la seguente formulazione: « L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome semplice, duplice o composto che gli è dato: gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi ». Mi pare che in tal modo si escluda il dubbio che il nome possa essere soltanto semplice.

K U N T Z E . Desidero manifestare una certa preoccupazione per così dire di carattere transitorio. Che cosa avverrà per quegli atti di nascita che sono stati compilati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e per i quali naturalmente vi era la massima libertà in ordine al numero dei nomi da imporre ai neonati?

55^a SEDUTA (11 ottobre 1967)

La disposizione che stiamo approvando si applicherà anche agli atti precedenti o soltanto agli atti che verranno dopo l'approvazione del disegno di legge?

Ritengo quindi che sia meglio lasciare le cose così come stanno in considerazione del fatto che in fondo non hanno dato luogo ad inconvenienti eccessivamente gravi, oppure — se si deve accettare il principio suggerito, che indubbiamente è semplificativo — accettare quello proposto dal senatore Alessi, perchè altrimenti rischieremmo di creare delle complicazioni inutili soprattutto per gli ufficiali di stato civile. Se tutto si facesse dipendere da una facoltà della parte, facoltà che potrebbe essere da costoro interpretata bene o male, si determinerebbe — ripeto — l'insorgere di nuove e più gravi difficoltà di quelle che stiamo ora lamentando.

D'altra parte mi pare che per quanto si riferisce ai nomi composti non vi sia alcuna possibilità di equivoco poichè si tratta di nomi ormai entrati nell'uso comune come nomi unitari: il dubbio eventualmente potrebbe sorgere per quei nomi che non sono consuetudinariamente usati abbinati, ma in questo caso ritengo che sia preferibile adottare il sistema previsto dal disegno di legge in esame e non altri.

A L E S S I . Da tutte le osservazioni che sono state fatte vorrei trarre una conclusione.

In primo luogo mi sembra che tutti siamo d'accordo nel ritenere che i nomi composti nella pratica comune sono diventati un unico prenome contestuale: vediamo dunque come poter recepire tutto questo nel provvedimento che stiamo esaminando.

In secondo luogo, appare evidente che, nel caso in cui il primo dei due nomi venga posto soltanto per motivi di riverenza tradizionale, senza peraltro che colui che lo ha imposto ritenga che possa essere minimamente usato perchè è superato o per altri motivi e pertanto il secondo è il vero nome, la disposizione di legge avrebbe l'effetto di eliminare gli inconvenienti che ne possono derivare perchè ognuno, sapendo che il primo nome è quello effettivo, si

guarderà bene dall'imporre dei nomi che poi creeranno imbarazzo nel corso di tutta la vita, perchè la persona si identifica spiritualmente con il nome con cui ha avuto maggiore consuetudine psicologica.

Premesso questo, ritengo che si potrebbe usare una formula che stabilisca che il prenome può risultare composto di due nomi, che devono essere indicati senza virgola formando così un solo contestuale prenome, e che gli altri eventuali nomi vanno posti tra parentesi e — questo bisogna aggiungerlo — non hanno alcun effetto giuridico.

Ritengo che non vi sia altra soluzione: non è certo la migliore, ma mi sembra che risponda comunque alle esigenze generali. Proporrei quindi formalmente un emendamento nel senso di sostituire alla parola « nome » la parola « prenome », e dopo il punto e virgola aggiungere: « il prenome può risultare composto da due nomi che in tal caso formano un solo contestuale prenome; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi e in ogni caso non hanno effetto giuridico ».

GRAMEGNA. Signor Presidente, a proposito di quelle situazioni di fatto che sono già allo stato civile, come si risolvono con questa legge? Nel caso del senatore Kuntze che si chiama Federico Guglielmo cosa avviene?

PRESIDENTE. Una cosa è il nome dunome composto e altra cosa è il nome duplice come Maria Beatrice. Il senatore Alessi parla di valore ufficiale non giuridico del prenome e propone che quando il prenome è duplice, per esempio Maria Pia, questo valga a tutti gli effetti come nome unico. Nel caso del senatore Kuntze, Federico Guglielmo vale come unico nome.

GRAMEGNA. È come se non avessimo fatto niente. Si continuerà a scrivere sui certificati due prenomi, e vi sono tante persone che hanno tre nomi.

N I C O L E T T I . Praticamente diventano un solo nome.

55^a Seduta (11 ottobre 1967)

P R E S I D E N T E . Vi è anche l'emendamento proposto dal senatore Poët che suona in questo modo: alle parole « il nome » aggiungere « semplice, duplice o composto, secondo le indicazioni del dichiarante ».

A L E S S I . Sarei contrario, non per la sostanza ma per la forma, perchè crea il problema di stabilire la differenza tra nome duplice e nome composto. Ecco perchè avevo proposto quella formula che coincide propedeuticamente con quella proposta dal collega Poët ed è più facile.

M A G L I A N O . Nel suo emendamento, senatore Alessi, invece di dire « formano » è preferibile dire « costituiscono ».

N I C O L E T T I . L'uso comune è nome e cognome, non si parla di prenomi.

V E N T U R I . *relatore*. Il decreto n. 1238 parla di nome.

A L E S S I . Non avrei nulla in contrario a lasciare « il nome », ciò non ha importanza ai fini dell'emendamento; possiamo continuare a seguire la strada finora seguita.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Senatore Alessi, ho questo dubbio, che il suo testo non possa eliminare alcuni inconvenienti, perchè non prende in considerazione il caso del nome composto. Lei ne ha citati tanti; se Rosalba viene interpretato come nome unico allora si possono avere tre nomi, Rosa Alba Francesca, ed ormai è conosciuto nella pratica come nome unico, nome nuovo che risulta dalla composizione di due nomi vecchi, in questo modo i prenomi possono diventare anche quattro.

A L E S S I . Ma abbiamo detto « risultare », l'ufficiale di stato civile se ne può

accorgere, la parola « risultare » implica un certo esame.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'emendamento Poët, anche se introduce una nuova terminologia, ha una maggiore chiarezza perchè il nome semplice è nome semplice, il nome duplice è costituito da due nomi semplici, e il nome composto dalla composizione di nomi semplici. Per quanto si possa fantasticare sarà difficile andare oltre.

P R E S I D E N T E . Sussiste, a mio avviso, la questione sollevata dall'onorevole Sottosegretario. Ci si domanderà poi se Pierluigi è un nome unico o duplice. Nome duplice è Paolo Emilio, nome composto è Pierluigi, mi pare che non ci siano difficoltà d'interpretazione.

 $M\ O\ N\ N\ I$. Mettiamo « composto » prima di « duplice ».

A L E S S I . In considerazione delle osservazioni fatte dai colleghi e per addivenire alla massima chiarezza del testo legislativo, con il senatore Poët abbiamo concordato il seguente emendamento risultante dalla fusione dei due precedenti emendamenti: « ...il nome, o semplice, o composto o duplice secondo le indicazioni del dichiarante, che gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi e in ogni caso non hanno alcun effetto giuridico ».

CAROLI. La prima « o » si può eliminare e sostituirla con una virgola.

ALESSI. D'accordo.

 $P\ A\ C\ E$. Dichiaro di non insistere nell'emendamento in precedenza da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento presentato dai senatori Alessi e Poët.

(È approvato).

55^a SEDUTA (11 ottobre 1967)

Pongo ai voti il nuovo testo emendato dell'articolo 3 di cui do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"L'atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome, semplice o composto o duplice, secondo le indicazioni del dichiarante, che gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi e in ogni caso non hanno alcun effetto giuridico" ».

(È approvato).

Poichè numerosi componenti della Commissione debbono assentarsi per partecipare ai lavori di Commissioni interparlamentari, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari